

CONFERENZA
EPISCOPALE
ITALIANA
ECONOMATO E
AMMINISTRAZIONE
UFFICIO NAZIONALE
PER I PROBLEMI
GIURIDICOOSSERVATORIO
GIURIDICOLEGISLATIVO

### Convegno Nazionale degli economi e direttori degli Uffici amministrativi delle diocesi italiane

# Il servizio della carità Responsabilità e organizzazione nelle Chiese particolari alla luce del Motu Proprio *Intima Ecclesiae natura*

Salerno, 24-26 febbraio 2014

# I fondi dell'otto per mille per gli interventi caritativi: criteri di assegnazione e di erogazione

**Don Rocco Pennacchio** 

### INTRODUZIONE

"Come l'amministratore fedele e prudente ha il compito di curare attentamente quanto gli è stato affidato, così la Chiesa è consapevole della responsabilità di tutelare e gestire con attenzione i propri beni, alla luce della sua missione di evangelizzazione e con particolare premura verso i bisognosi". Sono queste le prime parole del motu proprio con il quale due giorni fa Papa Francesco ha istituito il Consiglio e la Segreteria per l'economia presso la Santa Sede. Mi piace considerare che il legame diretto tra risorse economiche e premura verso i bisognosi è stato anche lo sfondo dei lavori di questo nostro Convegno nazionale.

Per trattare i temi contenuti nella relazione, oltre a tenere conto di quanto previsto dalla legge 222/85, ho fatto riferimento alla *Delibera n. 57* (1990) della CEI e relative *Deliberazioni*, alla *Circolare n. 20* del *Comitato per i problemi degli enti e dei beni ecclesiastici* (1990), all'*Istruzione in materia amministrativa* (IMA, 2005), a due *Note illustrative* del *Comitato per gli enti e i beni ecclesiastici e per la promozione del sostegno economico alla Chiesa Cattolica* (1999 e 2000) e, ovviamente, al *motu proprio Intima Ecclesiae natura* (IEN, 2012) almeno per quanto può riferirsi al nostro tema. Non senza importanza è la prassi consolidatasi nei ventiquattro anni dall'entrata in vigore del nuovo sistema di sostegno economico alla chiesa.

Nella relazione, alcune indicazioni sono norme che vanno rispettate; altri sono suggerimenti che speriamo aiutino a migliorare ulteriormente il servizio, consapevoli anche dell'interesse sempre vivo nell'opinione pubblica per l'8‰, un'espressione che ormai anche nei nostri ambienti indica *sic et simpliciter* le risorse a disposizione della Chiesa cattolica.

La gestione dei fondi 8‰ è responsabilità dei Vescovi ma, nella maggioranza delle situazioni, passa attraverso l'economato diocesano. Cerchiamo di evidenziarne i passaggi perché una corretta conoscenza permette anche interventi corretti.

Dopo questa breve INTRODUZIONE, lo schema della relazione è il seguente:

- I FONDI DELL'8‰
- GLI INTERVENTI CARITATIVI
- CRITERI DI ASSEGNAZIONE
- CRITERI DI EROGAZIONE
- CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

### I FONDI DELL'8‰

Ritengo utili alcune considerazioni di ordine generale sulle risorse dell'8‰ nel quadro più ampio dei beni a disposizione della comunità ecclesiale.

La multiforme attività caritativa della comunità ecclesiale da sempre ha potuto contare su mezzi economici che provengono soprattutto dalla carità ordinaria dei tanti nostri fedeli. Le risorse aggiuntive dell'8‰ di cui beneficiano le diocesi – impensabili solo venticinque anni fa – sono risultate efficaci ammortizzatori nelle difficoltà e, spesso, il volano per rispondere a sempre nuove sfide pastorali che abbisognano di strumenti economicamente impegnativi. Le stesse esigenze di carità si stanno moltiplicando e complicando; oggi sarebbe impossibile svolgere attività caritative senza tener conto di normative e vincoli, impensabili all'epoca in cui sono nate tante nostre opere.

Non nascondiamo la sensazione che le stesse risorse aggiuntive potrebbero aver paradossalmente alimentato, in alcuni casi, situazioni critiche inducendo da un lato a fare, come si dice, il passo più lungo della gamba, dall'altro a disincentivare il *fund raising* che apporta risorse nuove e fidelizzate. I dati a disposizione, infatti, mostrano – soprattutto con riferimento agli ultimi anni – un contrarsi della pratica e della disponibilità al dono da parte dei fedeli nei confronti di organizzazioni religiose, dato confermato dal costante *trend* negativo delle "offerte deducibili" e dall'andamento di quelle poche iniziative per le quali si disponga di serie storiche valide ed attendibili come nel caso delle offerte relative alle collette obbligatorie e, tra queste, la Giornata Missionaria.

Qualora nel tempo crescesse la sproporzione tra fondi 8‰ e altre entrate, cioè che si raffreddasse la propensione alla carità, la stessa gestione dell'8‰ ne risentirebbe, nel senso che sarebbe più

facilmente esposta al rischio di utilizzi impropri. Non va dimenticato, infatti, che per molte diocesi ciò che ricevono dalla CEI per l'8‰ è la parte più cospicua del bilancio, perciò aumenta la loro dipendenza da tali risorse e, nell'ipotesi in cui venissero anche solo ridotte, l'amministrazione sarebbe messa in crisi. Per questi motivi sono da incoraggiare i tentativi di quelle diocesi che si stanno attivando affinché, oltre all'8‰, possano contare su altre fonti di finanziamento.

Dopo queste considerazioni di ordine generale, mi accingo ad esporre per brevi cenni la genesi dell'8‰ – senza entrare in dettaglio nel percorso storico – per richiamare alla mente l'intenzione originaria del legislatore e, di conseguenza, evitare il più possibile il rischio – involontario – di utilizzare in modo improprio le somme disponibili.

Diciamo semplicemente che, con la revisione del Concordato, si ipotizzò un modello di finanziamento *indiretto*, in cui l'intervento dello Stato non determina né garantisce l'ammontare dei flussi finanziari a favore della Chiesa, rimessi invece al giudizio e alle scelte dei cittadini. La corresponsabilità dei fedeli è dovuta ad una questione di coerenza nel sentirsi partecipi alla vita della comunità ed è animata dalla fede e dalla carità. È quasi un obbligo per ogni battezzato il quale, anche attraverso il sostegno economico, sente di appartenere a quella famiglia particolare che è la comunità cristiana. Lo Stato interviene in tale processo, nel doveroso apprezzamento della rilevanza etica, culturale e sociale della presenza e dell'azione della Chiesa nella società, riconoscendone la capacità di promozione umana della persona e della democrazia. Del resto, le risorse pubbliche sono oggettivamente destinate al soddisfacimento di interessi sociali e comunitari, la cui concreta individuazione è rimessa allo Stato e alla Chiesa, ciascuno per la parte di rispettiva competenza.

La scelta di apporre la firma in favore della Chiesa cattolica costa nulla al cittadino, credente o non, il quale dimostra, con questa opzione, di apprezzarne l'opera e vuole che continui. Costa molto di più, lo sappiamo bene, l'offerta deducibile per il sostentamento del clero, perché comporta comunque un esborso personale che non viene pareggiato dal vantaggio fiscale. Rimane sempre aperta, lo ribadiamo, ed è certamente la forma più evangelica, la possibilità di offerte libere completamente gratuite. È su questa generosità che per secoli la Chiesa ha contato: le tante opere di bene e le miriadi di chiese e cattedrali ne sono testimonianza.

Il nuovo sistema, disciplinato dalla legge n. 222 del 20/5/85, comportò una radicale riforma in materia di enti e beni ecclesiastici e, in particolare, di sostentamento del clero. L'art. 47 si interessa al necessario sostegno alle attività pastorali della chiesa: "A decorrere dall'anno finanziario 1990 una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica". L'art. 48 stabilisce che "le quote sono utilizzate dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali; dalla Chiesa cattolica per esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di paesi del terzo mondo".

Quindi, tre sono le uniche finalità ammesse per l'utilizzo delle somme: sostentamento del clero (a cui si provvede a livello centrale), esigenze di culto della popolazione, interventi caritativi; utile esercizio sarebbe chiederci, ogni volta che ci accingiamo a disporre un impegno di spesa con tali fondi se la finalità rientra tra quelle elencate perché, come si è visto, i fondi 8‰ non possono essere considerati a disposizione *tout court*, non possono essere utilizzabili a piacimento ma hanno destinazione vincolata. Ce lo ha ricordato il Segretario Generale nell'apertura di questo convegno.

Al riguardo, ricordo che l'art. 49 della legge affida ad un'apposita commissione paritetica, nominata dall'autorità governativa e dalla CEI, con cadenza triennale, la revisione dell'importo deducibile e la valutazione del gettito della quota IRPEF al fine di predisporre eventuali modifiche.

La nuova modalità di sostegno economico entrò in vigore nel 1990. In quell'anno lo Stato versò alla Chiesa cattolica a titolo di anticipo l'equivalente di €210.000.000 (ex 400 miliardi circa della vecchia congrua per parroci, vescovi e canonici versata fino al 1989) + 7 miliardi di lire per l'edilizia di culto. Da allora fino al 2003 l'ammontare è cresciuto in modo praticamente progressivo fino a raggiungere la quota di circa un miliardo di euro. Negli ultimi dieci anni la somma si è stabilizzata con differenze in più o in meno di qualche decina di milioni.

Riepilogando, il disposto dell'art. 48 della legge n. 222, oltre a provvedere alle integrazioni per il sostentamento del clero, ha portato a creare due dotazioni distinte: una per "esigenze di culto della popolazione", l'altra, che interessa questa relazione, per gli "interventi caritativi".

### GLI INTERVENTI CARITATIVI

I contenuti e le modalità degli interventi caritativi sono molteplici. La CEI tratta direttamente impegni di rilievo nazionale perlopiù messi in cantiere dalle diocesi, nonché contribuisce alla miriade di iniziative che rientrano nella progettualità elaborata da Caritas Italiana, compartecipate dalle stesse diocesi. Una parte cospicua delle risorse per gli interventi caritativi viene gestita, sempre a livello nazionale, per interventi in favore dei paesi del terzo mondo. Per le esigenze di culto e pastorale viene erogata alle diocesi una somma pressoché invariata (tra 150 e 160 milioni) nell'ultimo decennio; la quota degli interventi caritativi, invece, è passata da 75 a 125 milioni.

Per quanto riguarda l'individuazione concreta degli interventi caritativi, la *Circolare* n. 20, lett. C afferma che "è meno complessa rispetto alla precisazione delle esigenze di culto e di pastorale. Si tratta di tutte le possibili opera caritatis di cui parlano il can. 222, § 1 e il can. 1274, indicando le finalità dei beni di cui la Chiesa dispone, in linea del resto con la chiara affermazione del Concilio: «La Chiesa (...) rivendica le opere di carità come suo dovere e diritto inalienabile. Perciò la misericordia verso i poveri e gli infermi, come pure le cosiddette opere caritative e di mutuo aiuto, destinate ad alleviare le necessità umane di ogni genere, sono tenute dalla Chiesa in particolare onore»". Si parla della vasta gamma dell'azione caritativa della chiesa locale, aprendo quindi ampie possibilità di utilizzo. La Circolare, per l'individuazione dei bisogni, fa riferimento a:

- i destinatari, che possono essere Caritas diocesana, parrocchie o altri enti ed istituzioni operanti in diocesi, purché si tratti di strutture ed iniziative ecclesiali anche se raccordate con altre realtà
- sostegno di iniziative già in atto oppure di avvio di nuove
- attenzione ai bisogni emergenti con interventi che mantengano una valenza promozionale
- sollecitazione ad intraprendere iniziative interdiocesane, per evitare: "che tutto sia speso in diocesi, a costo magari di spendere male o inutilmente"
- la possibilità che anche le diocesi possano utilizzare tali somme per interventi caritativi nel terzo mondo pur in presenza degli interventi diretti della CEI laddove la diocesi abbia proprie presenze in grado di assicurare l'intervento caritativo in quei paesi. Questa è l'unica fattispecie che consente di inviare all'estero fondi 8‰, ponendo attenzione ai destinatari: i paesi rientranti nella lista stilata dall'OCSE (ad esempio, alcuni Stati dell'est europeo ne sono esclusi).

Un tema delicato è l'inserimento, tra gli interventi caritativi, di spese consistenti per la gestione, pur indispensabile, delle strutture. Per esempio, dai rendiconti che ci pervengono sembra che alle spese di funzionamento della Caritas si faccia fronte ricorrendo all'8‰ erogato annualmente alla diocesi come, del resto, avviene per il funzionamento degli uffici e degli organismi della curia diocesana. A fronte del vantaggio di poter destinare alle attività caritative l'intero ammontare delle offerte pervenute da altre fonti, non si nasconde la delicatezza e il rischio reputazionale di una prassi che esponga nei rendiconti – pubblici – importi considerevoli per esigenze di struttura. Considerando anche l'impatto mediatico di tante nostre attività, appare più coerente con le finalità previste dalla legge che le risorse siano utilizzate per interventi concreti a favore dei bisognosi, facilmente individuabili, e in minima parte per la copertura delle spese di gestione, organizzazione, stipendi, per le quali, laddove possibile, sarebbe auspicabile ricorrere a risorse di altra provenienza.

Anche se ambizioso nella sua applicazione, si auspica che le risorse dell'8‰ servano non tanto a sostenere ordinariamente le iniziative in essere ma l'avviamento di nuove intraprese con la possibilità di accantonare somme alla voce *Iniziative pluriennali* per quelle opere che si intende promuovere a lungo termine. L'8‰ ha valenza di stimolo, di *start up*; e anche qualora tali fondi fossero a disposizione per avviare un centro di accoglienza, una mensa, un progetto di *housing sociale*, ecc. sempre ci si deve interrogare se, per garantire la sostenibilità presente e futura dell'opera, si può contare anche su altre risorse; diversamente, meglio sarebbe non intraprendere l'iniziativa. Non meno importante è, in questa fase, interrogarsi sugli aspetti canonici, legislativi,

fiscali; su questi aspetti si è avviato un lavoro prezioso con il gruppo nazionale degli economi e degli amministratori, che è rappresentativo di tutte le regioni ecclesiastiche. Gli uffici della CEI rimangono a disposizione per fornire chiarimenti e linee di indirizzo.

### CRITERI DI ASSEGNAZIONE

Come si è visto, nel 1990 i vescovi ricevettero per la prima volta l'accredito delle somme derivanti dall'8‰ IRPEF trasmesso dallo Stato alla CEI. L'allora *Comitato per i problemi degli enti e dei beni ecclesiastici*, nella citata circolare n. 20, oltre all'individuazione dei bisogni, indicava i criteri per le assegnazioni e le procedure per una corretta erogazione. All'epoca si richiedeva l'invio, al termine dell'esercizio, del solo Rendiconto delle erogazioni, sulla base di un prospetto i cui contorni venivano delineati nella circolare e che fu formalizzato l'anno successivo.

Un criterio generale era richiamato quasi a mo' di *incipit*: "si tratta di due somme distinte, una finalizzata alle esigenze di culto e pastorale, l'altra agli interventi caritativi, che dovranno essere gestite in forma distinta, senza indebite confusioni". Ecco perché ogni diocesi è obbligata a tenere due conti diversi e sui quali, in modo esclusivo vanno operate le transazioni relative all'una o all'altra destinazione. Non è pleonastico ribadire tale richiamo, a distanza di ventiquattro anni.

Il Rendiconto delle Assegnazioni fu istituito solo nel 1999, a seguito di una Determinazione dell'Assemblea straordinaria a Collevalenza del 1998. Al riguardo, così si esprime la Nota illustrativa del 1999: "Tale innovazione è dettata dall'esigenza di definire una strategia progettuale diocesana, di stabilire priorità e criteri di allocazione delle risorse, di creare un sistema di rendicontazione trasparente delle attività finanziarie". Il pensare in modo ordinato e strutturato le assegnazioni diventa azione educativa tendente a favorire una amministrazione corretta e attenta al cammino pastorale e caritativo della diocesi. L'Istruzione in materia amministrativa, infatti, afferma: "La ripartizione diocesana dell'otto per mille deve avvenire tenendo presenti i criteri programmatici dell'anno pastorale, le priorità pastorali e le urgenze di solidarietà" (n. 87).

I prospetti dei *Rendiconti* sono stati più volte modificati, integrati, fino a raggiungere la forma attuale che tutti conosciamo. Essendo le procedure relative all'8‰, come accennato in precedenza, sottoposte a periodica verifica da parte della *Commissione paritetica*, non si esclude che possano intervenire ulteriori modifiche per rispondere meglio alle previsioni di legge.

A distanza di diversi anni e a seguito del monitoraggio delle ultime rendicontazioni, si possono individuare, tra gli altri, i seguenti suggerimenti che debbono presiedere all'assegnazione:

- 1. *Lettura dei bisogni*. È importante che la lettura dei bisogni sia fatta dagli organismi interessati attraverso precisi criteri che, tenendo conto della cifra che orientativamente perverrà alla diocesi, facilitino l'assegnazione ordinata e ben studiata. Si ha l'impressione che spesso vengano prese decisioni affrettate che, fatalmente, sbilanceranno il rapporto tra assegnazioni ed erogazioni.
- 2. Evitare assegnazioni generalizzate. Una ripartizione "a pioggia" o con parametri proporzionali, genera frammentazione, arriva ovunque ma non fa bene a nessuno e può portare alla stasi delle attività: tutti ricevono qualcosa, ma nessuno riesce a fare un significativo passo in avanti.
- 3. Evitare la concentrazione su un'unica realtà, pericolo inverso al precedente e molto rischioso, viste le tante necessità che esistono in ogni diocesi. Teoricamente si potrebbe dare il caso e, a dire il vero, di tanto in tanto si verifica, di un'assegnazione in blocco ad una sola voce. È evidente che tale prassi nasconde una qualche "patologia" amministrativa o non rispecchia fedelmente la realtà effettiva delle erogazioni. L'afflusso massiccio di risorse non stimola le realtà a camminare autonomamente, anche solo in parte.
- 4. È dovere del Vescovo dare prevalente attenzione, nel quadro della programmazione diocesana, alle urgenze pastoralmente più rilevanti, stimolando i responsabili degli enti ecclesiastici e i fedeli delle comunità ad accogliere il valore e le esigenze della solidarietà e della perequazione.
- 5. Potrebbe essere utile, in prima battuta, operare una *ripartizione percentuale* di quanto arriva secondo le varie voci che si intendono soddisfare e poi, all'interno di queste, decidere la cifra da assegnare alle singole realtà evitando sia dispersioni che accumuli.
- 6. È importante che i soldi siano assegnati a realtà a cui *effettivamente si possano erogare* entro il tempo previsto. Non si lascino cifre sospese nelle assegnazioni e si recuperi sempre ciò che non è

stato erogato l'anno precedente, che dovrebbe essere una cifra ridotta; se non è così si indichi sempre la motivazione.

7. In diverse occasioni, la Segreteria della CEI ha precisato che non è previsto né è possibile istituire un *fondo di garanzia* per gli interventi caritativi. Non siamo in grado di risalire alle motivazioni ma si può intuire che la *ratio* di tale prescrizione risieda nella necessità che i fondi destinati alla carità non possano giacere a lungo senza essere utilizzati.

Il criterio scelto per la determinazione dell'importo da assegnare è quello di una somma fissa a ciascuna diocesi, che per la carità è di €283.029,20 più un importo variabile, calcolato in base ai dati che l'ICSC utilizza per determinare la quota capitaria a carico delle parrocchie.

Lo schema oggi utilizzato (v. *all.*) suggerisce che gli enti erogatori possano essere: diocesi, parrocchie e altri enti. Riguardo ai destinatari, il *Rendiconto* elenca delle categorie che, verosimilmente, riflettono esperienze caritative condivise e comuni alle diocesi italiane: tossicodipendenti, extracomunitari, anziani, portatori di handicap; è ricorrente poi la voce "altri bisognosi" perché nessuno rimanga escluso dalla carità. Penso, ad esempio, agli innumerevoli interventi in favore delle famiglie in difficoltà colpite dalla crisi e situazioni similari. La non esaustività della "casistica" conferma, da un lato che la multiforme attività caritativa della chiesa non è incasellabile in schemi rigidi, dall'altro, che i fondi 8‰ non hanno la funzione di coprire necessariamente tutto l'ampio spettro degli interventi caritativi della diocesi.

Alla voce "A" troviamo interventi a favore di persone bisognose genericamente intese, distinti a seconda dell'ente – diocesi, parrocchia o altro ente ecclesiastico – che provvederà all'erogazione.

Per quanto riguarda le voci "B" e "C" l'ente erogatore non è più direttamente diocesi, parrocchia o altro ente ecclesiastico perché i contributi vanno alle "opere caritative" compiute da enti riconducibili rispettivamente alla diocesi o alla parrocchia. Tra le opere caritative diocesane è inserito specificamente il *Fondo antiusura* diocesano o regionale.

Alla voce "D" sono descritte le stesse opere ma "di altri enti", di non agevole individuazione. Il *Proemio*<sup>1</sup> e l'art. 1 della *parte dispositiva*<sup>2</sup> di IEN trattano di enti che possiamo supporre siano assimilabili a tale categoria. IEN, al riguardo, richiama l'attenzione all'importanza del sostegno esplicito dei pastori e all'approvazione degli Statuti da parte dell'autorità ecclesiastica. La relazione "Le strutture al servizio della carità" ci ha aiutato ad individuare le possibili tipologie di tali enti. In generale, si raccomanda che gli enti che attivano le opere caritative alle quali fanno riferimento i *Rendiconti* siano in accordo con la sensibilità ecclesiale, più volte richiamata in questi giorni. Su come declinare la loro ecclesialità il collegamento al servizio dei Pastori, rinvio alle indicazioni fornite da Mons. Dal Toso e all'approfondita analisi che è stata fatta dal dr. Giordano.

Non configurandosi necessariamente come enti ecclesiastici i promotori delle opere di cui alla voce "D", è da raccomandare l'attenzione, già richiamata in precedenza, che i fondi 8‰ contribuiscano alle "opere concrete", ad attività caritative individuabili e non come un generico contributo all'ente. Il *Rendiconto*, sempre alla voce D, suggerisce di inserire *Caritas diocesana* e *Carità dell'Ordinario* le quali, a mio avviso, potrebbero essere anche inserite nella successiva voce E. A tal proposito, come detto in precedenza, suggeriamo che in capo a Caritas non siano indicate somme rilevanti o sproporzionatamente alte rispetto alle voci precedenti.

Sempre alla voce "E", *Altre assegnazioni*, si possono introdurre nuove voci ma con giudizio e solo dopo aver accertato che lo scopo per cui viene erogato il contributo non è classificabile in alcuna delle tipologie predisposte dal modello.

La Circolare n. 20 stabilisce che il Vescovo, a cui spetta la decisione circa la ripartizione e l'assegnazione, integri la propria valutazione ricorrendo al consiglio di CDAE, Consultori, Direttore

<sup>2</sup> "Nella misura in cui risultino **collegati al servizio di carità dei Pastori della Chiesa** e/o intendano avvalersi per tale motivo del contributo dei fedeli, **devono sottoporre i propri Statuti all'approvazione** della competente autorità ecclesiastica ed osservare le norme che seguono" (il grassetto è mio).

<sup>1 &</sup>quot;...nella misura in cui dette attività siano promosse dalla Gerarchia stessa, oppure siano esplicitamente sostenute dall'autorità dei Pastori, occorre garantire che la loro gestione sia realizzata in accordo con le esigenze dell'insegnamento della Chiesa e con le intenzioni dei fedeli, e che rispettino anche le legittime norme date dall'autorità civile" (il grassetto è mio).

Caritas, Incaricato per il *Sovvenire*, per favorire, nei sacerdoti e nei laici coinvolti, la chiarezza, la maggior conoscenza e la corresponsabilità ecclesiale in ordine a questo e agli altri strumenti di sostegno economico della Chiesa. L'atto formale del Vescovo col quale determina l'assegnazione dei fondi (entro il 30 novembre) esprime il vero momento politico decisionale: la credibilità di una corretta amministrazione si gioca sulla capacità di far corrispondere le erogazioni a quanto previsto. La rendicontazione va inviata telematicamente alla CEI entro il 15 dicembre.

Un ultimo riferimento alla Circolare n. 20: "Le somme in questione (...) entrano nel patrimonio dell'ente diocesi a seguito dell'assegnazione fatta dalla CEI, sia che vengano gestite dalla diocesi sia che vengano ripartite e assegnate a diversi altri enti o istituzioni" (lett. D), con ricadute immediate sul nostro lavoro di economi, come vedremo meglio successivamente.

### CRITERI DI EROGAZIONE

L'IMA, trattando del patrimonio e delle disponibilità della diocesi, al n. 87, dice: "Le disponibilità dell'ente diocesi sono incrementate da acquisti e donazioni e dalle fonti di sovvenzione di cui al cap. quarto (ne ha parlato ieri Mons. Baturi), in particolare delle somme provenienti dall'8‰ dell'IRPEF assegnate dalla CEI alla gestione diretta della diocesi stessa per le esigenze di culto della popolazione e per gli interventi caritativi". Il vescovo, quindi, ha la responsabilità sia di stabilire i criteri per la ripartizione che della erogazione di tali somme, che – a mio modesto avviso – non va delegata di défault.

Premessa indispensabile di una corretta erogazione, lo ribadiamo, è che i conti correnti non siano utilizzati per altre finalità. È fatto obbligo che gli interessi che maturano ordinariamente, quelli per eventuali investimenti temporanei delle giacenze, nonché quelli sugli investimenti per eventuali iniziative pluriennali, rifluiscano sullo stesso conto utilizzato per le erogazioni.

È opportuno che le somme siano spese con sollecitudine e se per qualche motivo particolare ci si rende conto che le erogazioni si stiano discostando in modo sostanziale dalle assegnazioni a suo tempo decretate, il Vescovo può ritenere opportuno riconvocare gli organismi indicati (CDAE, Consultori, Direttore Caritas) per verificare se può essere opportuno ripetere l'assegnazione.

La rendicontazione delle erogazioni è specchio delle assegnazioni, perché ne deve essere anche la corretta applicazione. È tollerabile uno scostamento fisiologico tra assegnazioni ed erogazioni a causa delle inevitabili variazioni causate dai tempi, da esigenze impreviste, da previsioni errate, ecc.

Spetta alla CEI, che è responsabile verso lo Stato del corretto utilizzo delle somme a disposizione, il compito di controllare la correttezza delle operazioni, l'esattezza dei conteggi e delle scelte operate, perché sano in linea con le procedure indicate dall'Assemblea dei Vescovi e/o non appaiano in contrasto con le finalità per le quali tali fondi sono assegnati.

Spetta all'Economo diocesano predisporre il Rendiconto, verificato dal CDAE e firmato dal Vescovo. La procedura di invio via *intranet* consente oggi di verificare con maggiore precisione la corrispondenza dei dati con gli estratti conto allegati, cosa in precedenza non scontata. Nel complesso si può affermare che i Rendiconti sono, nella stragrande maggioranza delle diocesi, formalmente corretti. Anzi, devo dare atto della relativa rapidità con la quale tutte le diocesi italiane si sono uniformate nell'inviare la rendicontazione in formato elettronico (anche se persiste qualcuna che, resistente ad ogni invito contrario, *ad abundantiam* ci invia anche quello cartaceo).

Nei casi in cui si riscontrano inesattezze la CEI chiede chiarimenti, alla verifica dei quali è subordinata l'assegnazione successiva. Qui di seguito alcune delle disfunzioni più frequenti.

- a. Non corretta rendicontazione delle somme accantonate. Capita di vedere segnalate somme per "progetti pluriennali" che poi spariscono senza lasciare traccia nel Rendiconto. Queste somme devono essere riportate finché non vengono utilizzate e, al momento dell'utilizzo, devono essere segnalate. È importante che il progetto pluriennale per cui vengono costituiti i fondi sia descritto nella lettera di accompagnamento.
- b. Somme rinviate all'anno successivo. Non è bene che somme consistenti non vengano spese nell'anno di riferimento. Alla lunga si ingenera il sospetto che non siano così necessarie.
- c. Sfasature eccessive tra erogazioni ed assegnazioni, inserimento di nuove erogazioni e non utilizzo di assegnazioni a suo tempo segnalate.

d. Estratti conto. Va posta particolare attenzione alla corrispondenza tra i dati degli estratti conto allegati e quelli segnalati dalle rendicontazioni, cosa che non sempre avviene. Si ricordi che occorre inviare anche l'estratto conto dei titoli investiti.

La documentazione da allegare non comprende pezze giustificative, che vanno comunque conservate per rispondere ad eventuali richieste di chiarimento. Molto utile è la *Relazione di accompagnamento* che ha la funzione di esplicitare eventuali voci troppo generiche, di chiarire il motivo di eventuali scostamenti eccessivi rispetto alle assegnazioni, i movimenti bancari che non fossero immediatamente intelligibili, nonché di fornire ogni altra utile notizia sull'utilizzo dei fondi.

Approfitto di questa occasione per raccomandare la massima attenzione nell'utilizzo di modalità di pagamento tracciate e tracciabili anche ex post in ottemperanza alle esigenze di rendicontazione allo Stato dell'utilizzo dei fondi nonché alle più recenti norme antiriciclaggio.

Com'è noto, non possono essere effettuate erogazioni oltre il 31 marzo e il relativo Rendiconto dev'essere comunicato telematicamente entro il 31 maggio. Fino a quando le diocesi non presentano il Rendiconto, non potranno ricevere le assegnazioni dell'esercizio successivo. L'assegnazione è sospesa dalla CEI anche nel caso in cui, al 31 luglio, una diocesi sede vacante sotto la responsabilità di un amministratore (apostolico o diocesano) avesse già avuto notizia della nomina del nuovo vescovo il quale, però, non ha ancora preso possesso della diocesi (cfr. IMA n. 87). L'accredito delle somme da parte della CEI avverrà puntualmente il giorno dell'ingresso, eventualmente integrato dagli interessi nel frattempo maturati.

La Determinazione della XLV Assemblea (1998) ricorda che il rendiconto "deve essere pubblicato nel bollettino ufficiale della diocesi e fornito al Servizio diocesano perché ne promuova un'adeguata divulgazione". Questa presentazione, ci ha ricordato ieri Mons. Baturi, mette la diocesi in una situazione positiva rispetto all'opinione pubblica. La trasparenza, oltre che esigenza etica, motiva ulteriormente in ordine alla scelta consapevole di destinare l'8‰ alla Chiesa cattolica, ne incoraggia il sostegno economico anche attraverso altre vie, favorisce la promozione delle offerte deducibili. La Nota illustrativa del 1999, infatti, richiama l'attenzione "sull'impegno (...) di adoperarsi efficacemente per creare un sistema economico-amministrativo diocesano a trasparenza totale, particolarmente sulle concrete destinazioni delle risorse derivanti dall'8‰. Infatti la trasparenza permette un legittimo controllo e rende disponibili i laici e i presbiteri a coinvolgersi direttamente nel sovvenire. Inoltre risulta molto preziosa per l'azione di sensibilizzazione la segnalazione che determinate opere sono realizzate con tali fondi, nel contesto di un piano diocesano di possibili iniziative da finanziare con gli stessi fondi".

Prima di concludere, un breve cenno alla Caritas diocesana che ha un ruolo importante per il nostro discorso; talmente importante che un vescovo potrebbe pensare di affidare alla gestione diretta della Caritas l'intera massa delle somme 8‰ per interventi caritativi; tale procedura non sarebbe corretta perché, come diremo, configurerebbe la Caritas come organismo autonomo.

La circolare n. 27 del Comitato per gli enti ecclesiastici e la promozione del sostegno economico alla Chiesa cattolica, del 1998, nel trattare della "struttura giuridico-amministrativa della Caritas diocesana", recensiva l'esistenza di diversi inquadramenti giuridico-amministrativi adottati dalle Caritas diocesane, manifestando la propria preferenza per la forma di un organismo pastorale, alla stregua di un ufficio di curia. Poiché dopo sette anni l'IMA nemmeno prende in considerazione l'ipotesi che la Caritas diocesana sia dotata di personalità giuridica autonoma, sembrerebbe che l'indicazione fornita dal Comitato nel 1998 sia ormai acquisita<sup>3</sup>. Infatti, al n. 89, l'IMA ricorda che "la Caritas diocesana è un ufficio che appartiene alla struttura della curia diocesana, finalizzato alla promozione e al coordinamento di tutte le attività caritative diocesane". Tale funzione, unita ad "un'azione pedagogica nell'ambito dell'intera comunità per educare allo spirito di condivisione e di autentica carità" è ribadita anche da IEN (art. 9).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Da un'indagine condotta da Caritas Italiana ormai dieci anni fa, risultava che quasi i due terzi delle Caritas diocesane avevano promosso strumenti specifici, dotati di propria natura giuridica, a cui affidare la gestione delle opere-servizi.

Il n. 90 affronta la questione del collegamento organico tra le risorse di provenienza varia, destinate ad interventi caritativi con l'ente diocesi. Nella prospettiva dell'*Istruzione*, questo *fondo per la carità* non si sovrappone materialmente alla *Caritas diocesana*; esso costituisce, invece, l'insieme delle risorse patrimoniali e finanziarie disponibili per le attività caritative che coinvolgono la diocesi, ecco perché "ogni movimento finanziario che li riguarda (i vari fondi diocesani) deve far capo all'ente diocesi e il loro bilancio costituisce una parte del bilancio diocesano. I singoli movimenti contabili devono entrare quindi analiticamente nella contabilità della diocesi, adottando il codice fiscale e l'eventuale partita IVA a essa attribuiti. Anche i contratti e i documenti contabili relativi alle diverse attività devono fare capo alla titolarità dell'ente diocesi". Sempre lo stesso numero afferma che il direttore della Caritas ha nei confronti del fondo "un compito di promozione e di coordinamento e non di amministrazione".

Questi scarni riferimenti confermano vieppiù che, pur inserite in un Rendiconto specifico, le risorse dell'8‰ debbano confluire nel più ampio bilancio dell'Ente diocesi. Analogamente, i fondi per la carità come del resto anche gli altri fondi non autonomi appartenenti alla diocesi, rientrano a pieno titolo nell'amministrazione diocesana e sono quindi affidati alla responsabilità dell'economo diocesano cui compete il diritto di accesso e ispezione su tutta la contabilità. Tutto ciò non è in contraddizione con la possibilità che si possano accendere conti correnti distinti purché tutti intestati all'ente diocesi, o che si attivino deleghe e procure al Direttore della Caritas.

L'impostazione di fondo dell'IMA puntualizza le competenze inderogabili che, all'interno della diocesi, spettano al vescovo e all'economo. Sono indicazioni di prudenza sia rispetto alla scelta di considerare la Caritas un organismo di promozione e di coordinamento piuttosto che un'entità operativa, sia rispetto alla preoccupazione di non imputare direttamente all'ente diocesi attività diverse da quelle istituzionali di religione e di culto. L'IMA (n. 90) ribadisce l'*inopportunità* che la diocesi assuma direttamente la gestione di quelle attività caritative considerate commerciali ai fini fiscali e che comportano specifiche responsabilità in tale ambito. A questo tema, e ai rischi connessi, è stato dedicato l'incontro di lunedì mattina con il gruppo nazionale economi.

Il coinvolgimento del Direttore Caritas nelle assegnazioni, (cfr. IMA n. 87), è indispensabile, per le conoscenze acquisite nel compito di promozione e coordinamento nel proporre al vescovo le necessità emergenti, nella consapevolezza che la sollecitudine della chiesa locale può andare anche oltre l'ambito d'azione della Caritas (V. IEN, art. 9 §2). Basti pensare alla voce "Carità del vescovo" che non sempre può essere inquadrata in iniziative particolari, anche per motivi di riservatezza, pur rientrando, è ovvio, nelle finalità previste dalla legge.

## CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Non è facile stabilire in quale misura i fondi provenienti dall'8‰ incidano sulle risorse economiche complessivamente a disposizione della chiesa italiana. Considerata l'importanza vitale che tali erogazioni rivestono per l'attività pastorale e caritativa della chiesa italiana dobbiamo sentirci interpellati dalle innovazioni che interessano le procedure di inoltro della documentazione attestante i redditi dei cittadini per attivare tutte le iniziative possibili affinché nel tempo sia mantenuta e, possibilmente, incrementata la percentuale di chi firma a favore della Chiesa cattolica.

Lo stile con cui amministriamo i beni, ci è stato ricordato in questi giorni, non è indifferente; si tratta di quella "differenza" evangelica che è segno del Regno. Il criterio della correttezza e della trasparenza amministrativa, secondo quanto il codice raccomanda: "Tutti gli amministratori sono tenuti ad attendere alle loro funzioni con la diligenza di un buon padre di famiglia", costituisce la migliore premessa per incrementare le offerte, di ogni tipo. Per una serie di fattori, nell'ultimo decennio si assiste ad un sempre più massiccio ricorso ai fondi 8‰ ma la disponibilità di risorse ne mai deve far venir meno l'attenzione al principio di corresponsabilità e di partecipazione dei fedeli anche in campo economico. Sarebbe pericoloso se l'abbondanza, per certi versi inaspettata, delle risorse provenienti dall'8‰ incentivasse una sorta di assistenzialismo raffreddando la sollecitudine del popolo di Dio verso i bisogni della chiesa ma, ancor più, per sostenere la carità attraverso la quale si esprime l'intima natura della chiesa.